

Ordini, provisioni e dichiarazioni intorno alle sete, lavori, ed uso di esse cosi nell'opera bianca, come nella tinta, e drapperie ... Riformate ... dalla Santità di N.S. Papa Sisto Quinto.

Contributors

Bologna (Italy)

Publication/Creation

Bologna : V. Benacci, 1589.

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/mnsymke2>

License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>











947

R. XVIII. 29

BOLONGNA





ORDINI
PROVISIONI
E DICHIARATIONI
INTORNO

Alle sete, lauori, & vso di esse
Cosi nell'opera bianca, come nella tinta,
e Drapperie,

Et altri particolari al detto essercitio appartenenti.

Riformate, stabilite, & accomodate per benifitio della città di
BOLOGNA

*Dalla Santità di N. S. Papa Sisto Quinto
di suo moto proprio.*

Publicate in B O L O G N A alli 20. & reiterate alli 21.
di Nouembre M D LXXXIX.



IN B O L O G N A, Per Vittorio Benacci. 1589.



Num.

1

Proemio.

tità sua, & alla santa sede apostolica soggette, & in particolare della magnifica, e nobile città di Bologna, viene debitamente proceduto, non lascia di prestare fauoreuolmente l'aiuto del suo pastorale ufficio. si come piu ispediente nel nome del Signore Iddio essere si conosce.

1 Hauendo adunque inteso, che nella predetta città di Bologna lo essercitio dell'arte della seta, & il suo retto gouerno, e conseruatione, apportano alla detta città grandissima utilità, riputatione, & honoreuole occasione di commercio, e questo per la singolare industria de quelli, che inui lauorano le sete per rispetto d'alcune particolari commodità per tale essercitio, di cui è dotata la detta città molto piu felicemente, che le altre città di tutto lo uniuerso.

E quindi auuiene, che sommamente hauere à cuore si deue il tenere modo, che quanto prima si proueda di opportuno, & efficace rimedio alle fraudi, & à gli abusi, quali in tale essercitio commettere si possono.

Di moto
proprio, e
con la pie-
vezza del-
la potestà
apost.

2
Prohibi-

Per tanto la Santità sua, di suo moto proprio, non per assentire ad alcuna dimanda, che intorno à ciò le sia stata fatta; ma di mera liberalità sua, e di certa scienza, usando la pienezza della potestà apostolica, in virtù della presente.

2 Prohibisce, determina, e ordina, che da mò innanti per lo auue-
nire

3

nire in perpetuo, nessuna persona di qual si voglia stato grado, cō-
 dizione, sesso, & etade, et iandio ecclesiastica, ò in qualunque altro
 modo privilegiata, talche nessuno si intenda eccettuato, possa mā-
 dare, ò portare fuori di Bologna per se, ò per altri, direttamēte, ò
 per indiretto, per qualunque causa, e sotto qual si voglia pretesto,
 ne ancho con la licenza de gli uffitiali della detta città, ne meno cō
 la bolletta, quantità alcuna, bēche picciola, d' or sogli di seta reale,
 netta à mano, ò siano fatti di sete, chiamate Romagnuole, ò frigna
 nine, ouero, nostrane, cioè della detta città, ò di qualunque altra
 sorte di sete: ò siano i detti or sogli di sete così crude, come cotte, ò
 tinte, ò incannate, ò discannate, ò ordite. Ne parimente alcuna
 quantità, benché picciola, così di seta soda nostrana, come de fila-
 ti à un capo in Bologna, o in guendani, ò sù le rocchelle, nō solo di
 sete nostrane; ma ancho di qualunque altra sorte di sete reali.

tione del
 portare, ò
 mandare
 fuori di
 Bolog. quā
 tità alcu-
 na d' orso-
 gli.

Item di se-
 te sode no-
 strane, e
 reali.

Et similmente alcuna quantità di trame fatte in Bologna di se-
 te reali, ò nette à mano, ò di tutto punto, di qual si voglia sorte di
 sete, ò siano crude, ò siano cotte, e tinte, discannate, ò incannate.
 Sotto pena in ciascuno delli casi sudetti, della perdita delle robbe,
 e de scudi cinquecento d' oro in oro, e dello esilio perpetuo dalla
 detta città di Bologna, e suo distretto, & anco della perpetua in-
 famia. La qual pena si estende et iandio alli venditori, i quali
 scientemente venderanno de detti or sogli, e filati, e trame, e sete
 sode nostrane à persone, che leuino tal cose per portarle, ò mādar
 le fuori di Bologna. Et se vi interuenirà mezano, ouero, Sen-
 sale, vuole sia tenuto questo tale à ricercare il compratore per sa-
 per, se egli si vuole scriuire di tal mercantia dentro in Bologna,
 ò pure per mandarla fuori di Bologna, e se gli sarà risposto,
 che tal compra si fa per mandare la cosa fuori di Bologna, non
 possa intrometter si nella detta vendita; sotto la pena della prina-

Itē di tra-
 me fatte
 in Bolog.
 di qualun-
 que sorte
 di sete.
 Pena pe-
 cuniaria.
 & altre
 grauiss.
 Estensione
 delle pene
 alli vendi-
 tori.
 Dichiarazione
 intor
 no alli Sen-
 sali.

Modo di procedere contro i trasgressori. ⁴ tione del suo uffizio in perpetuo, e de scudi cento d'oro in oro, e dello essilio dalla detta città, e suo distretto per anni dieci continui. Determinando, che procedere sempre si possa alla esecuzione delle dette pene, così pecuniarie, come dello essilio, contro i delinquenti, dopo il commesso delitto, se bene ancho non fussero trouati in fragranti crimine. Nelle quali pene pecuniarie, e della perdita delle robbe ipso iure, incorrano i contrafacienti: Et li tre quarti di esse siano applicati alla Camera; e l'altro quarto allo accusatore, ouero, denunziatore: il nome di cui per ogni modo sarà tenuto secreto.

Dichiarazione intorno alli conduttori delle sete in Bologna. ³ 3 Dichiarando, che la presente prohibitione, ordinatione, e pena debbia hauere luogo anchora contro quelli, che haueffero condotte, o uoleffero condurre tali sete in Bologna solo per farle lauorare ui come di sopra, con animo però di riportarle subito con loro. I quali portatori ne ancho uole siano iscusati dallo incorso delle istesse pene, à benche ne haueffero hauuta licenza da monsignor Illustrissimo Legato pro tempore di sua Santità, o della santa sede, et andio de latere, ouero, da altri suoi presidenti in Bologna. La qual licenza, e la facoltà anchor di concederla solamente si intende riserbata alla Santità sua, ouero, a i sommi Pontefici successori suoi.

Dichiarationi contro li compratori delle dette sete per portarle fuori di Bologna. ⁴ 4 Volendo anchora, e dichiarando, che chiunque scientemente venderà de detti filati, Et orsogli, trame, o sete nostrane, à persone, che le comprino per portarle, o mandarle fuori di Bologna senza licenza di sua Santità, ouero, senza lo espresso consentimento del corporale pro tempore della detta arte di seta della città predetta, e del Reggimento, ouero, Senato della città medesima: i detti compratori, che ciò faranno, oltre le dette pene

pene pecuniarie, e dello essilio, e della perdita delle robbe; ouero, della valuta loro, etiamdico come indegni d'ogni beneficio della detta arte, siano, e si intendano subito fatto priui, cassi, Et esclusi dall'uffitio, e dallo essercitio dell'arte medesima. E non possano dall'hora in poi, ne per se stessi, ne per altro, ò altri, ne ancho in compagnia d'altrui, ne ancho come Sensali, intromettersi nella detta arte. Et i loro nomi debbiano cancellarsi, Et siano hauuti per cancellati della detta compagnia, e della matricola sua. in maniera, che per lo auenire mai piu non possano essere restituiti, ne reintegrati nella detta arte, ne meno nello essercitio di quella.

specificazione delle pene.

5 Non intendendosi però, che nella presente prohibitioni si comprendano, ne possano hauerse per compresi gli organcini di tutto punto, e non netti a mano dalli maestri: ne parimente si proibisce il nettagli alla caniglia secondo il solito al modo antico, Et il ridurgli alla sua perfezione, cotti, e tinti: i quali organcini da grã tempo in qua si sogliono mandare nelle parti della francia, della Fiandra, e della Alemagna, e d'altre prouintie fuori della Italia. Ne ancho si proibiscono le sete da fregio, e da cuscire, e far frangie, e fornimenti da vestimenti, le quali ordinariamente si comprano dalli Merciarj.

5 ecceztuazione degli organcini.

Sete da fregio, da cuscire, e simili.

6 In oltre volendo, Et ordiuando, che chiunque venderà quantità alcuna di dette sete sode, ò lavorate in qual si voglia forma, da libbre cinque in su, debbia farla appesare alla staziera, ò bilancia della detta arte, pagando quello, che è solito, allo ufficiale della medesima arte, Et iui fare scriuere la detta quantità dallo ufficiale predetto: sotto la pena de scudi venti cinque per ciascuna volta, d'applicarsi come di sopra.

6 Appesare le sete da lib. V. in su.

Pena.

7 Di più, che tutti quelli, i quali introdurranno sete sode reali orestiere in Bologna, per finirle in essa, e ridurle alla sua perfe-

7 Appesare a libbre

te, che faranno portare in Bologna per finirle, e lauorarle. **8** *zione, debbiano farle appesare, come di sopra, e farne tenere conto; affinché possa vedersi la entrata, e l'uscita di quelle, sotto la medesima pena de scudi venticinque d'applicarsi come di sopra.*

8 *Pena.* **8** *Commandando anchora sotto le medesime pene, che dalli deputati nella detta città si debbia tenere conto della entrata, e della uscita de gli orsogli, e trame, crude, e cotte, e tinte; acciò che quando sarà il bisogno, il tutto si possa far vedere à gli officiali della detta arte, ogni volta che vorranno.*

9 *Et che tutti quelli, che faranno fare sete nastrane per ponerle in velami, ouero, per venderle, quando le riceveranno dalli Caldirani, le debbiano prima far appesare all' ufficiale dell' arte, pagando il solito, come di sopra, sotto la medesima pena de scudi venticinque.*

10 *Prohibendo anchora, sotto le medesime pene pecuniarie, e perdita delle robbe, à qualunque persona, come di sopra, il portare, o far portare fuori di Bologna alcuna quantità di seta soda nostra doppia, fabricata nella detta città, sino à tanto che non sarà stata lauorata dalli Filatoglieri, e tinta dalli Tentori di essa.*

11 *Et che non sia permesso ad alcuna persona, etiamdìo privilegiata come di sopra, introdurre in Bologna sorte alcuna di drapperie forestiere: sotto pena della perdita di esse, e di uno scudo per braccio alla misura di Bologna, di tal drapperie, d'applicarsi come di sopra.*

12 *E se alcuno Mercate si troui al presente hauere nella detta città qualche quantità di tal drapperie, forestiere, sia tenuto tal Mercate fra giorni quattro dopo la publicatione della presente, à denunciarle a gli officiali dell' arte della seta, e fare, che siano bollate*

12 *Pena.* *Denunciarle le drap.*

12

bollate cò'l bollo, ò sigillo della detta arte, Et in quel caso sia in forest. al
potere loro il venderle nella detta città: ritenendone però buono, presente
e fedele conto, che possa essere veduto dalli detti vfficiali, Et il Bolog. far
qual debbia loro essere mostrato à tutte le sue voglie: sotto le pe- le bollare.
ne pecuniarie, e della perdita delle robbe, d'applicarsi, come è Pena.
detto.

13

13 Ne sendo buona cosa il priuare totalmēte la detta città del- Concessio-
l'opera delle drapperie di quella bellezza, e qualità, come sono le ne alli mer-
forestiere; si cōcede alli Mercāti della detta arte, Et ad altri in cāri di Bo-
Bologna, facoltà di fabricare, e far fabricare ogni, Et qualunque log. di far
sorte di drapperia alla foggia delle forestiere tutte di seta; alle le drap. al
quali possano, e debbiano far fare i viuagni d'ogni sorte colore à la foggia
piacer loro, eccetto il verde, così scuro, come chiaro, e senza oro. delle fore-
Rimanendo però sempre fermo il bello, e buon modo di lauora- stiere.
re le drapperie alla nostrana, al modo antico, e secondo che dispo qualità de
gono gli statuti dell'arte: à cui si facciano i viuagni verdi cò l'oro. viuagni.
eccettuando le drapperie verdi, à cui si facciano i viuagni rossi cò drap. alla
l'oro. Con questo però, che tutti i drappi, ouero, tele predette fatte nostrana.
alla foggia delle forestiere, si debbiano denuntiare alla detta arte, qualità de
Et iui farle bollare, pagando il solito, e dando in nota, e palesan- tal drapp.
do à gli vfficiali dell'arte il nome, e cognome, Et il luogo dell'ha- e farle bol-
bitazione del Tessitore; accioche i detti vfficiali pro tempore pos- lare.
sano andarlo à trouare, e vedere tali opere: quali poi si debbiano Palesare
vendere secondo la qualità, e peso loro, come si costuma. il Tessito-
re.

14

14 Appresso si cōmanda, sotto le medesime pene à qualunque Delli Tin-
Tintore da sete nella detta città, che senza la espressa licenza tori sopra
in iscritto del Rettore, ò Massaro della detta arte, nō debbiano in gli orsogli,
alcuno modo, sotto qual si voglia pretesto, tingere orsogli, ò tra- ò trame.
me à persona alcuna, che non esserciti pubblicamente l'arte predet-
ta della

ta della seta in Bologna, anchorcha tali orsogli, e trame si fussero fabricate fuora di Bologna, Et iui di poi portate. E ciò sotto la pena de scudi ducento d'oro in oro per ciascheduna volta che sarà contrafatto, da incorrersi, e d'applicarsi, come è detto: e della priuatione dello essercitio della detta arte, e della compagnia di essa, se in quella fusse matricolato, per modo tale, che mai piu per lo andare lo stesso contraueniente non possa ingerirsi nella tintoria, nè meno in altro membro dell' arte della seta.

15
Non pone
re in orso-
gli, o tra-
me, o or-
gancini, s-
te nostra-
ne.
Pena:
1.5. Oltre di ciò si prohibisce à qualunque persona, talmente, che niuno ardisca ponere in orsogli, o trama, ne in qual si voglia lauoriero dell' opera tinta, comprendendoui anchora gli organcini, parte alcuna di detta seta nostrana: ma che tutta la detta seta nostrana sia riserbata per seruirsene, e dispensarla nell' opera de velami: sotto la pena della perdita della seta; e de scudi due simili per libra, da incorrersi, e d'applicarsi, come di sopra.

16
Riserua al
la compa-
gnia del-
l' arte del
ponere se-
te nostra-
ne in orso-
gli, e tra-
me.
1.6. Riserbando nodimeno facoltà al corporale, et à gli vfficiali della detta arte, legitimamente congregati, con questo, che prima per via di polizze, che esprimano la cagione della chiamata, siano couocati à coadunarsi insieme, e posto tra essi, e gli huomini della compagnia il partito sufficiente, e quello ottenuto à faue bianche, per li due terzi, facoltà (dico) di dare licenza, che i particolari Mercanti della detta arte, possano ponere di dette sete nostrane in orsogli, e trame, massimamente allhora, Et in quei casi, ne quali il detto corporale, Et vfficiali vedessero essere buona cosa ciò fare per commodo, e utilità della republica per la gran copia delle sete, che in quel tempo vi fusse, e per le poche facende de i Mercanti intorno all' opera bianca.

17
No poner
sete nostra
1.7. Con questa dichiarazione anchora, che nella medesima pena della perdita delle sete, e de scudi due, debbiano incorrere tutti quelli

quelli, che fuori della detta opera bianca potranno quantiti a alcu-
na di sete nostrane in orsogli, trame, e d'organcini, salvo che ne i
sopradetti casi.

18 Volendo parimente, che niuno possa ponere le sete nostrane
basse in opere di drapperie, senza licenza de gli officiali sopradetti
pro tempore.

19 Et che nessuno ardisca sotto qualsivoglia pretesto ponere in
velami, ne in orditura, ne in tessitura sete forestiere: sotto pena
della perdita della seta, ouero, de i velami, e de scudi due per cia-
scuna libra, e di piu per la prima volta de scudi cento d'oro, d'ap-
plicarsi, come e detto. La seconda volta poi siano priui, e per ta-
li siano renuti, della detta compagnia, se in essa saranno matrico-
lari: ne possano mai piu questi tali, ne da se soli, ne in compa-
gnia d'altri, essercitare la predetta arte de velami. Il che però
non habbia luogo, ne si estenda a quella sorte de veli, che al pre-
sente si chiamano Formichini, lestini, quadretti, bastoncini, cri-
uelleri, toche lame con oro, e d'argento, e ogni altra sorte de
veli, fatti di sete leuenti, adoperandosi però in quel termine, nel
qual propriamente vengono dal relaro, senza mandarli ad altri
facitori, o farli acconciare in altro modo. Non intendendo
però di prohibire il dare la salda in certe sorti de crinelleri: anzi

concedendo, che tai veli eccettuati si possano fabricare di seta fo-
restiera, bianca di sua natura, e non di colore giallo, essendo cru-
ta, che però sia filata su le rocchelle da tinta, e non altramente, ne
in altro modo. Et che in ogni sorte de viuagni, e genelle si pos-
sa mettere ogni sorte di sete.

20 Et a questo fine si prohibisce a tutti i Filatoglieri di Bologna
il filare le sete forestiere biache, e gialle su le rocchelle da velami
in nome, e ad istanza di qual si voglia persona. Et il cābiare
le sete,

ne fuori
dell'opera
bianca in
orsogli, e
altri.

18 Delle sete
nostrane
basse.

19 Non pone
re sete fo-
restiere in
velami.
Pena.

Dichiarazione in
torno a certi
veli.

Del dare
la salda
veli eccet-
tuati di se-
ta forest.
bianca.
Viuagni, e
genelle.

20 De Filato-
glieri cir-
ca le sete
forestiere.

Pena. le sete, che gli saranno date à lauorare, sotto pena di furto, e de
scudi venti cinque, d'applicarsi come di sopra.

21 **Tenere co** **21** Per venire poi in chiarezza, se la seta posta ne i velami da
to delle se qual si voglia persona, sia nostrana, ò forestiera, per trouare la
te inscri- verità di ciò, si commanda à tutti quelli, che fanno l'opera bian-
to, ca, ò la fanno fare, che per l'auenire debbiano scriuere, ò fare scri-
uere fedelmente, e giornalmente tutte le sete, che compreranno
pro tempore; scriuendo la quantità, e da chi le haueràno compe-
rate, e sotto qual nome, ò di nostrane, ò di forestiere.

Delli Sen- **E caso che alcuno Sensale, ò altro mezano fusse veditore di tal**
sali vendi sete senza li padroni di esse: non si possa comperare da questo tale
tori. se egli non notificherà al compratore il nome del padrone vendi-
tore. E altramente facendosi si debbia presumere contro de loro.

Appresen **il delitto, di cui si dubitasse. Iquali libri, doue tal conto si terrà,**
tare i libri **ad ogni semplice volontà, e richiesta de gli officiali dell'arte del-**
de conti. **la seta si debbiano appresentare dalli padroni de essi, à questo ef-**
Pena. **fetto sopradetto; sotto pena de scudi cento d'applicarsi come di**
sopra.

22 **22** Et accioche nessuno venga inganato nel cõprare sete per far
Non ven- **velami, si proibisce ad ogni persona di qual si voglia conditione,**
dere seta **che venderà seta in alcun modo, ò co'l mezo de Sensali, ò senza**
forest. per **che nõ ardiscono, no presumano vedere seta forestiera sotto nome**
nostrana. **di nostrana, anchor che ella fusse piegata al modo nostrano, sotto**
Pena. **pena di essere condannati come falsarij, e della perdita delle rob-**
be ad arbitrio de i Superiori in Bologna. **Commandando alli**

Delli Sen- **Sensali, & altri mezani, che non debbiano mettere in vendita**
sali. **sete forestiere per nome di nostrane; ma debbiano fedelmente fare**
l'uffitio loro, e dire veramente sotto buona fede quello, che ne san-
no: e doue hauessero dubbio, debbiano interrogarne il venditore,
e riferire

e riferire poi al compratore ciò, che ne haueranno inteso sinceramente. e seguitandone la vendita, siano tenuti i detti Sensali, o me-
 zani farne scrittura ne i loro libretti, notando la seta venduta, e la qualità di essa, secondo la forma de gli statuti del Foro de
 Mercanti, sotto la pena in essi contenuta.

Sensali obli-
 gati a far
 memoria
 delle sete
 vendute.
 Pene.

23 E perche si è trouato, che alcuni Mercanti cercādo vendere una cosa per un'altra, hanno piegate le sete forestiere alla foggia
 nostrana, e le hanno vendute per nostrane. Perciò per ouuiare
 à queste fraudi, si proibisce, che alcuno sotto suo nome, o d'al-
 tri, ouero, per utile proprio, o d'altri, non ardisca piegare le sete
 forestiere alla foggia, & al modo delle nostrane. E se alcuno
 contrafarà à tal proibitione, sia come falsario pubblicamente fru-
 stato, e sia priuato di tal sete: le quali si debbiano applicare come
 di sopra, à danno del padrone, come che consapenole di tale pie-
 gatura. E di più sia mandato in essilio per cinque anni fuora del-
 la città, e distretto di Bologna.

23
 Prohibi-
 tione del
 piegare le
 sete forest.
 alla nostra
 na.

Pena.

24 Dipoi perche una delle principali cose, che debbiano seruire
 al fabricare velami buoni, e belli, e così mantenere il credito, an-
 ticamente acquistato appresso i forestieri dalli Mercanti di Bolo-
 gna, con riputatione, e utile grande della detta città, e del popo-
 lo di essa, è che la seta da far velami sia tratta dalli Caldirani se-
 condo il vero, e antico buon modo, nelle caldare di piombo con le
 mani delle maestre, perire nell'arte; la qual cosa non si può
 conseguire da quelli Caldirani, che le traggono con li pozzetti,
 ouero, caldare di ramo. Pertanto per prouedere à questi
 abusi, da pochi anni in quà introdotti da alcuni, si proibisce
 affatto à qual si voglia Caldirano il trar seta cō l'uso de detti poz-
 zetti, o caldare di ramo: ma si debbia trar al solito antico modo so-
 pradetto. Et che non vi si debbiano in alcun modo mettere, oue-
 ro,

24
 Del trar la
 seta p fare
 velami.

Prohibi-
 tione dell
 pozzetti.

Accettua- ro, mescolare folicelli doppij, ne folicelli reali ammacchiati, ne
zione de anchò cantarelli: quali si ordina si debbiano trar separatamente
certi foli- dalle sete gioianti: sotto pena de scudi cinquanta d'oro, e della pri-
celli. uatione dell'arte, e di essere cassi dallo essercitio del trar la seta,
Pena. à cui non possano mai piu essere rimessi, ne reintegrati.

25
Prohibi- 25 Et che nessuna persona così terriera, come del contrà di Bolo-
zione del gna, o forestiera, sotto qual si voglia pretesto ardisca portare, o
portare i far portare d'altronde nella detta città sete lanorate in orsogli, o
Bologna trame, terzarole, filati, ne di alcuna altra sorte, così crude, come
te lanora- cotte, sotto pena della perdita de dette sete, e de scudi due per libra
te in orso- d'applicarsi come di sopra. Dichiarando, che quelli Filatoglie-
gli, o tra- ri, i quali in alcuna maniera scientemente lanoreranno sete con-
me, o simi- tro il tenore delle presenti prouisioni, incorrano nella pena de scu-
li. di venti cinque d'oro per ogni volta, che contrafaranno, Et an-
Pena. cho dello essilio per anni cinque dalla città, e di stretto di Bologna:
Dichiarato che così vuole, Et espressamente commanda sua Santità siano pu-
zione per niti, e multati. 26 Le quali pene si estendono anchora alle perso-
conto de ne delli Sensuli, che non offerueranno le cose à loro imposte, come
Filatoglie- di sopra: Et oltre di questo anchora, che in perpetuo siano priui,
ri. e così si intendano, dello essercitio loro: e non possano mai piu es-
Pena. serui rimessi, ne reintegrati.

26
Estensione 26 Per compimento poi, e per maggiore offeruanza delli presen-
delle pene ti ordini, si comanda à tutti li Doganieri, Gabellieri, Et aleri
alli Sensa- ufficiali deputati à fare le bollette alla Gabella grossa della detta
li. città, così alli moderni, come alli successori, che non ardiscono
27 per se stessi, ne per li suoi ministri fare alcune bollette, ouero, li-
Prohibi- cenze à qual si voglia persona per estrarre di Bologna quantità
zione alli alcuna, benchè picciola, di seta, come di sopra prohibita di esse-
doganieri, re estratta: sotto pena de scudi cinquecento d'oro in oro, subito
e gabelle fatto
ri intorno
alla estrat-
zione delle
sete.
Pena.

4

13

atto da incorrersi, e da essigersi senza alcuna remissione, e d'ap-
plicarsi, come di sopra.

28 Aggiungendosi, che chiunque trasgressore nelle cose di sopra
prohibire, determinate, comandate, ordinate, e vietate, non hauen-
do il modo di pagare la pena pecuniaria, come di sopra distinta-
mente prescritta, debbia essere punito corporalmente, o per lo intero
o per lo supplimento con seuerità. Le quali pene, hauendosi riguar-
do alla qualità del fatto, e della contrauentione, et alle circostan-
ze, si possano, secondo lo arbitrio del giudice, aumentare, e così
aumentate pagare si debbiano.

28
Commuta-
zione delle
pene pecu-
niarie in
corporali.

29 Dando perciò la S^atità sua espressa cōmissione allo Illustriss.
e Reuerendiss. Monsig. Alessandro del tit. di S. Lorēzo in Da-
maso diacono Card. Montalto, della S. R. Chiesa Vicecancel-
liero, moderno, & à q̃llo, che succederà dopo lui, Legato de latere,
Vicelegato, Governatore, Podestà, e Presidēte al governo del-
la città di Bologna, & à qualūque altri giudici, e giudicari, et à
i loro luogotenenti, et ad altre p̃sone, a cui appartiene il fatto,
ouero, appartenirà per lo auenire in qual si voglia modo, che in-
uiolabilmente, e realmente cō effetto facciano osservare gli ordini,
le phibitioni, le determinationi, e capitoli sopradetti, sotto le pene
in q̃lli contenute. E debbiano rinocare affatto, cassare, & annulla-
re le licēze, ouero, concessioni, se troueranno alcune in cōtrario ef-
fere state concesute: in maniera che per lo innanzi nō ne possano
cōcedere se nō nel modo, e forma sopradetti, e q̃lle che altramente fa-
ranno, o sono concesute, si reputino surrettitie p̃ la p̃suntione chia-
mata iuris, & de iure: ne giouino in alcun modo à quei tali, che le ha-
uessero ottenute, e per niēte possano iscusarsi dalle pene sopradette:
come così la S^atità sua sino d' adesso le licēze, e cōcessioni così à q̃st
hora date, come q̃lle, che per lo auenire si dessero cōtro il tenore, e la
forma

29
Deputatio-
ne dell' es-
ecutori, e
Commissa-
rij.

Rinocare
le licenze
date cōtro
il tenore
delle pre-
senti.

Presuntio-
ne iuris, et
de iure cir-
ca la sur-
rettione.

Riuocatio
ne delle li-
cenze.

30
Reiersione
delle eccet-
tioni con-
tro le pre-
senti.

31
Dichiarazione,
che
si debbia
giudicare
come di
sopra.

Decreto ir-
ritante.

32
Clausule
derogato-
rie.

forma delle presenti ordinationi, reuoca, cassa, e gli leua ogni vigo-
re; non volendo, che possano conseguire, ne operare effetto alcuno.

30 Ne ancho volendo, che le presenti ordinationi, & la ispedi-
tione sopra esse delle lettere apostoliche mai p alcun tempo possano
essere notate del uitio della surrettione, ouero, obrettione, ouero, di
nullità, ouero, della intetione di S. S. ouero di qual altro m^ac amē-
to si voglia: ne meno che possano esser impugnate, ouero riuocate.
Ma che sempre, & in perpetuo queste tali ordinationi, prohi-
bitioni, determinationi, e capitoli habbiano ad essere, e siano uali-
di, & efficaci: e sotto le pene in essi contenute debbiano da tutti
inuiolabilmēte essere offeruati.

31 E così finalmente, e non in altra maniera per qualunque del-
la detta città Legati, Vicelegati, & altri giudici, ordinarij, e
cōmissarij moderni, e che vi succederanno, spogliandoli di ogni
facoltà, e auttorità di altramēte giudicare, e interpretare, si debbia
giudicare, e definire. Dichiarando nullo, e vano tutto quello, che
altramēte per qualunque persona di qual si voglia auttorità, igno-
rante, o scientemente intorno ciò sarà attentato.

32 Non ostanti le cose premesse, ne meno le constitutioni, & ordi-
nationi apostoliche, ne meno gli statuti, etiandio co' l giuramēto, cō
la confirmatione apostolica, ouero, cō qual altra si voglia fermezza
stabiliti, e parimēte le consuetudini, & ancho le facoltà à qua-
lunque Legati, Vicelegati, Giudici, e Gouvernatori, & à qual si
uoglia altri superiori, e p^sone: i priuileggi anchora, gli indulti, e le
lettere apostoliche, sotto qualunque tenore, e forma, e cō qual si vo-
glia clausule, in cōtrario per ogni modo disponenti, cōcedute, con-
fermate, e rinouate, e che da mò innanti si concederāno, si cōfer me-
ranno, e si rinoueranno: à tutte le qual cose, & à ciascuna di esse,
anchor che di q^lle, e de i loro interi tenori spetiale, specifica es^pssa,

&

& indinidua mētionē, & a parola per parola, nō già per le clausule generali della medesima importāza, ouero, qual si voglia espressione serua re si douesse, ouero, qualche altra esquisita forma in q̄sto caso hauesse à tener si: i tenori di tutte le qual cose ne piu, ne meno come se di parola in parola qui fussero registrati, e specificati, si habbiano p piena, e sufficiēte mente in questo luogo registrati, & espressi; rimanendo però quelli per altro nella sua forza, e vigore; per questa sol volta la Santità sua in virtù delle presenti, spetial, & espressamēte, di suo moto proprio come è detto, di certa scienza, e con la pienezza della potestà apostolica, deroga, come fa anchora à tutte le altre cose contrarie.

33 E vuole, che alle copie delle sue lettere sopra ciò espedite, ouero, alli transonti di esse, et iandio in istāpa, sottoscritti di mano di uno notaio publico, e sigillati, co'l sigillo della detta arte della seta; si debbia dare in tutti i modi quella indubitata fede, così in giuditio, come fuori di esso, la quale si darebbe alle lettere istesse originali, se fussero appresentate, ouero, mostrate.

34 A niuno adūque per alcun modo vuole sua Sātità sia permesso il fa re oltraggio, ouero, cō temerario ardire cōtrauenire alla carta delle presenti sue phibitioni, statuti, ordinationi, capitoli distinti, volōtā, dichiarationi, decreti, riuocationi, cōmissioni, & estensione. Se poi qualchuno hauerà ardimēto di farne proua, sappia q̄ltale di douere incorrere nella disgratia di Dio onnipotēte, e delli suoi B. apost. S. Pietro, e S. Paulo.

35 Si come di tutte le sopradette cose constano lettere patenti in una mēbrana grādissima, ispedite, e date in Roma à Mōte cauallo l'anno della incarnatione del Saluatore nostro 1589. alli 5. del mese di Settēbre l'anno quinto del Pōt. di sua beat. cioè del sopradetto Sātiss. S. N. Papa Sisto V. Alle quali lettere è attaccato il bollo di p̄bo cō il cordone di color giallo, e rosso, secōdo il costume della corte Romana, e sopra la piega è tale sottoscrizione. A. de Pirotis. e piu, I. Leonardus, sotto la piega poi. I. Zianus. B. Buissōn. I. Mercado. H. Viçtorius. P. Grassus. L. Duccius pro magistris. Ios. Ferrerius. P. Macchiauellus. G. Boncompagnus.

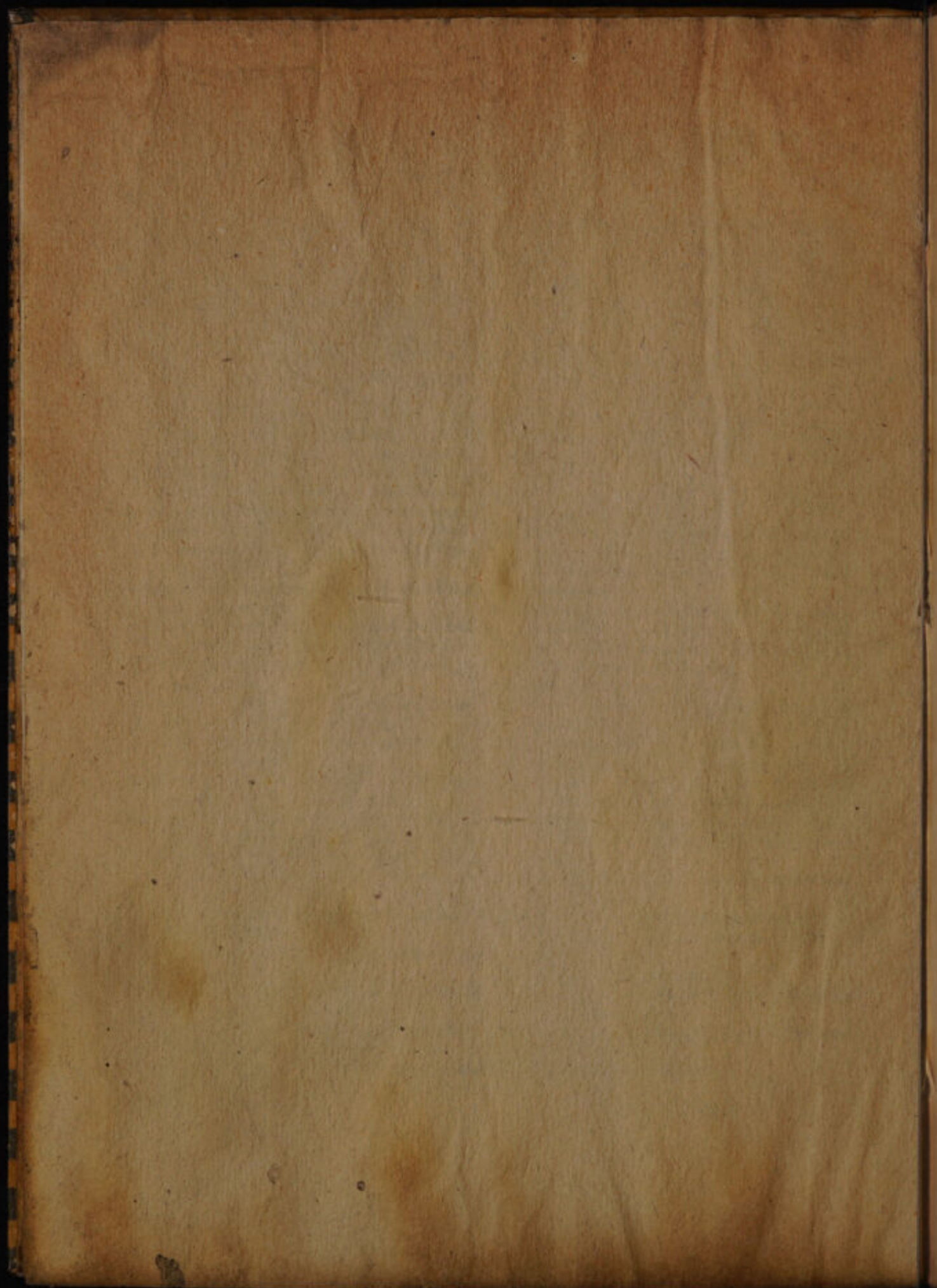
36 Esedofene cauata la psēte copia, tradotta volgare, per poterla publicare, accioche sia piu facilmēte, e meglio intesa da ciascuno. Intēden do però sempre, che si habbia in ogni caso la relatione alle lettere latine orig. sopradette: dal cui sentimēto nō si parte in modo alcuno la nostra traduzione; perche si è atteso à corrisponderui fedelmente in tutte le parti: e tuttauia à quelle si potrà ricorrere, in cūeto che vi si scorgesse qualche mancamento.

BREVE SOMMARIO DELLE COSE CONTENUTE NELLA
presente ordinatione, e prouisione, che potrà seruire a guisa di Indice,
per commodità de i leggenti.

Numeri.

- 1 **P**ROEMIO dimostratio delle cause, che hanno mosso N. S. a fare la presente prouisione. Laquale è proceduta di suo moto proprio, e co la pienezza della potestà apostolica.
- 2 Prohibitione strettissima del portare, o mandar fuori di Bologna quantità alcuna di orsogli. Item di sete sode nostrane, e reali. Item di trame fatta in Bologna di qualunque sorte di sete. Pena pecuniaria, & altre grauissime alli trasgressori. Estensione delle pene alli venditori. Dichiaratione intorno alli Sensali, con la specificatione della pena. Modo di procedere contro i trasgressori. Applicatione delle pene.
- 3 Dichiaratione intorno alli conduttori delle sete in Bologna. Riserva delle licenze a sua Sanità.
- 4 Dichiaratione contro i copiatori delle dette sete per portarle fuori di Bol. Specificatione delle pene.
- 5 Eccettuazione de gli organcini. Sete da fregio, e da cuscire, e simili.
- 6 Appesare le sete da libbre cinque in su. Pena delli contrauententi.
- 7 Appesare ancho le sete, che saranno portate in Bol. per finire, e lauorarle. Cominatione della pena.
- 8 Tenere conto della entrata, e della uscita de gli orsogli, e trame.
- 9 Appesare le sete per far velami, quando si leuano dalli Caldairani. Pena comminata.
- 10 Non estrarre sete sode nostrane lauorate in Bologna, se non con certi modi.
- 11 Non introdursi in Bologna sorte alcuna di drapperie forestiere. Pena comminata.
- 12 Denunciare le drapperie forestiere al presente esistenti in Bolog. e farle bollare. Pena comminata.
- 13 Cessione alli Mercanti di Bolog. di fare le drapp. alla foggia delle forest. Qualità de rinagni. Drapperie alla nostrana. Qualità de rinagni. Denunciare tal drapperie, e farla bollare. Palefare il tessitore.
- 14 Delli Tintori, sopra gli orsogli, o trame. Cominatione della pena.
- 15 Non ponere in orsogli, o trame, & organcini le sete nostrane. Pena comminata.
- 16 Riserva alla compagnia dell'arte intorno alle sete nostrane da pondersi in orsogli, e trame.
- 17 Non ponere sete nostrane fuori dell'opera bianca in orsogli, & altri.
- 18 Delle sete nostrane basse.
- 19 Non ponere sete forestiere in velami. Pena comminata. Dichiaratione intorno a certe sorti de veli, come formichini, & altri. Del dare la sala a certi lauorieri. Fare i veli eccettuati di seta forestiera bianca. De rinagni, e genelle.
- 20 De i Filatoglieri circa le sete forestiere. Pena comminata.
- 21 Tenere conto delle sete in iscritto per quei, che attendono all'opera bianca. Delli Sensali venditori. Appresentare i libri delli conti. Pena comminata.
- 22 Del non vendere seta forestiera per nostrana. Pena comminata. Delli Sensali. Sensali obligati a far memoria delle sete vendute. Pena comminata.
- 23 Prohibitione del piegare le sete forestiere alla nostrana. Pena comminata.
- 24 Del trar la seta per far velami quanto alli Caldairani. Prohibitione dell'uso delli porgetti. Eccettuazione di certa sorte de folicelli. Pena comminata.
- 25 Prohibitione del portare in Bologna sete lauorate in orsogli, o trame, o simili. Pena comminata. Dichiaratione per conto delli Filatoglieri. Et la specificatione della pena.
- 26 Estensione delle pene alli Sensali.
- 27 Prohibitione alli Doganieri, & Gabellieri intorno alla estrazione delle sete. Pena comminata.
- 28 Comutatione delle pene pecuniarie in corporali.
- 29 Deputatione de gli effecutori, e commissarij delle presenti ordinationi, e prouisioni. Rinuocare le licenze date contro il tenore delle presenti. Presuntione iuris, & de iure in quanto al visio della surretione. Rinuocazione e cassatione delle licenze.
- 30 Reietione delle eccezioni contro le presenti determinationi.
- 31 Dichiaratione, che si debbia giudicare come di sopra, e non altrimenti, da tutti i giudici. Decreto irritante.
- 32 Clausule derogatorie amplissime.
- 33 Dare sede alli transunti, e copie, etiam stampate, delle presenti lettere.
- 34 Che non si faccia oltraggio alle presenti lettere.
- 35 Data delle lettere.
- 36 Della traduzione delle lettere.

IL FINE.



coll. comp.

